

REGOLAMENTO SUSSIDI ALLA FAMIGLIA

ART. 1 - ASSISTITI

I sussidi alla famiglia di cui al presente regolamento sono prestati esclusivamente a favore dei Soci regolarmente iscritti alla **Mutua S. Vincenzo De' Paoli ETS - Mutua di Assistenza del Credito Cooperativo**, in seguito per brevità denominata *Mutua*.

ART. 2 – SUSSIDI ALLA FAMIGLIA

La *Mutua*, in attuazione delle proprie finalità statutarie e in conformità a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico in tema di mutuo soccorso, garantisce i seguenti sussidi al fine di sostenere la famiglia dell'Associato:

N° Sussidio	Tipologia di Sussidio	Beneficiari	Importo una tantum
1	Sussidio per i nuovi nati e/o per l'adozione di un figlio destinato all'acquisto di materiali e beni per la prima infanzia <u>presso strutture convenzionate</u> (farmacie, sanitari, etc.)	Soci	100,00 € per figlio
2	Sussidio per iscrizione del figlio al primo anno dell'Asilo Nido.	Figli minorenni di Soci	50,00 € per figlio
3	Sussidio per iscrizione del figlio al primo anno della Scuola dell'Infanzia.	Figli minorenni di Soci	50,00 € per figlio
4	Sussidio per acquisto materiale didattico al figlio iscritto alla classe prima della Scuola Primaria <u>presso esercenti convenzionati.</u>	Figli minorenni di Soci	50,00 € per figlio
5	Sussidio per acquisto materiale didattico al figlio iscritto alla classe prima della Scuola Secondaria di 1° grado <u>presso esercenti convenzionati.</u>	Figli minorenni di Soci	50,00 € per figlio
6	Sussidio per acquisto materiale didattico al figlio iscritto alla classe prima e/o terza della Scuola Secondaria di 2° grado <u>presso esercenti convenzionati.</u>	Figli minorenni di Soci	50,00 € per figlio

I sussidi di cui ai punti 1. 4. 5. 6. sono dovuti solo nel caso in cui l'acquisto sia effettuato presso esercente convenzionato. Nel caso in cui si utilizzino soggetti non convenzionati i sussidi non saranno dovuti.

I sussidi innanzi riportati sono erogati per anno e per nucleo familiare, dove per nucleo familiare si intende il Socio, il coniuge del Socio (eventualmente anch'esso Socio della *Mutua*) ed i figli minorenni del Socio, anche se non conviventi.

Per beneficiare dei sussidi alla famiglia, il Socio deve obbligatoriamente presentare domanda di sussidio allegando le documentazioni di spesa previste per ogni singolo sussidio e il nome e cognome del figlio per il quale il sussidio è richiesto.

I sussidi alla famiglia sono dovuti solo se il Socio è in regola con il pagamento della quota di ammissione e dei contributi associativi annuali.

ART. 3 – DEFINIZIONE DI ESERCENTE CONVENZIONATO

Per “esercente convenzionato” o “struttura convenzionata” si intendono tutti i soggetti, Associazioni, Aziende o altri Enti, Soci, Clienti e potenziali Clienti della Banca di Credito Cooperativo Socio Sostenitore della Mutua, che esercitano attività di commercio al minuto e all’ingrosso, artigiani, operatori del settore primario e terziario, che hanno sottoscritto apposita convenzione con la Mutua.

Con l’accordo stipulato tra “esercente convenzionato” o “struttura convenzionata” e Mutua, il Socio della Mutua beneficia di un trattamento di favore negli acquisti e nei servizi erogati dalle aziende convenzionate, oltre a poter richiedere l’eventuale liquidazione per i sussidi indicati nell’art. 2 del presente regolamento.

ART. 4 – LIMITI AI SUSSIDI ALLA FAMIGLIA

I sussidi indicati al precedente art. 2 sono erogati fino all’occorrenza massima della spesa sostenuta e dimostrata da apposito documento fiscale.

I sussidi alla famiglia, inoltre, non sono dovuti se dipendenti da:

- documenti di spesa non forniti in originale;
- presentazione di domanda di sussidio da più di un Socio facente parte lo stesso nucleo familiare per i medesimi beneficiari.

ART. 5 - CRITERI E PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE SUSSIDI ALLA FAMIGLIA

L’erogazione dei sussidi previsti dal presente regolamento avviene dietro presentazione della relativa domanda di sussidio alla Mutua con una delle seguenti due modalità:

- 1) tramite l’apposita procedura web dall’Area Riservata del sito www.mutuasvincenzoets.it (MODALITA’ CONSIGLIATA);
- 2) tramite gli appositi Moduli di richiesta cartacei scaricabili dal sito che, unitamente ai documenti richiesti devono essere consegnati in busta chiusa (indirizzata a Mutua S. Vincenzo De’ Paoli ETS, Via Madonna Di Pompei, 4 – 81022 Casagiove (CE)) presso una delle Filiali della BCC Terra Di Lavoro San Vincenzo De’ Paoli. La domanda di sussidio deve essere redatta in conformità ai modelli predisposti dalla Mutua e firmata dal beneficiario.

La presentazione del modulo, da parte di persona delegata, deve essere accompagnata da un documento di identità del socio beneficiario del rimborso.

Le richieste di sussidio devono pervenire alla *Mutua* entro **180 giorni** dalla data della prestazione. Nessun sussidio spetterà al Socio che presenterà la domanda trascorso tale termine.

- 1) La richiesta di sussidio, **per i nuovi nati e/o adozione di un figlio/a destinato all’acquisto di materiali e beni per la prima infanzia**, dovrà essere accompagnata da:
 - ✓ *documento fiscale (scontrino o fattura) rilasciato da esercente convenzionato indicante l’acquisto di materiali e beni per la prima infanzia.*
 - ✓ *certificato di nascita e certificato di stato di famiglia*
- 2) La richiesta di sussidio, **per figlio/a iscritto/a per la prima volta all’Asilo Nido**, dovrà essere accompagnata da:

- ✓ documento rilasciato dall'Asilo Nido indicante la quietanza di pagamento della quota di iscrizione del bambino/a figlio/a del Socio della Mutua al primo anno.
- 3) La richiesta di sussidio, **per figlio/a iscritto/a per la prima volta alla Scuola dell'Infanzia**, dovrà essere accompagnata da:
- ✓ documento rilasciato dalla Scuola dell'Infanzia indicante la quietanza di pagamento della quota di iscrizione del bambino/a figlio/a del Socio della Mutua al primo anno.
- 4) La richiesta di sussidio **per acquisto materiale didattico per il figlio/a iscritto/a per la prima volta alla classe prima della Scuola Primaria**, dovrà essere accompagnata da:
- ✓ documento fiscale (scontrino o fattura) rilasciato da esercente convenzionato indicante l'acquisto del materiale di cartoleria.
 - ✓ certificato d'iscrizione del figlio alla classe prima della Scuola Primaria.
- 5) La richiesta di sussidio per **acquisto materiale didattico per il figlio/a iscritto/a per la prima volta alla classe prima della Scuola Secondaria di 1° grado**, dovrà essere accompagnata da:
- ✓ documento fiscale (scontrino o fattura) rilasciato da esercente convenzionato indicante l'acquisto del materiale di cartoleria.
 - ✓ certificato d'iscrizione del figlio alla classe prima della Scuola Secondaria di 1° grado.
- 6) La richiesta di sussidio per **acquisto di materiale didattico al figlio/a iscritto/a per la prima volta alla classe prima e/o terza della Scuola Secondaria di 2° grado**, dovrà essere accompagnata da:
- ✓ documento fiscale (scontrino o fattura) rilasciato da esercente convenzionato indicante l'acquisto dei libri di testo.
 - ✓ certificato d'iscrizione del figlio iscritto alla classe prima e/o terza della Scuola Secondaria di 2° grado.

Il Socio deve consentire eventuali controlli disposti dalla *Mutua* e fornire alla stessa ogni informazione relativamente alla richiesta di liquidazione del sussidio.

In caso di morte del beneficiario gli eredi sottoscriveranno il modulo di richiesta sussidio, allegando il certificato di morte e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei legittimi eredi con indicazione delle modalità di rimborso.

ART. 6 – SUSSIDI PER ATTIVITÀ SPORTIVA O CULTURALE EXTRASCOLASTICA – NOZIONE GENERALE

Nr.	Tipologia di Sussidio	Beneficiari	Importo una tantum	
1	Sussidio per attività sportiva extrascolastica	Figli minorenni di Soci	40,00 € per figlio	massimale di euro 80,00 per

2	Sussidio per attività culturale extrascolastica	Figli minorenni di Soci	40,00 € per figlio	biennio e per nucleo familiare
---	---	-------------------------	--------------------	--------------------------------

Sono istituiti i sussidi per attività sportiva e culturale, rivolti ai figli/e dei Soci di età compresa tra i 6 e i 18 anni non compiuti.

Per **attività sportiva**, agonistica e non, deve intendersi quella forma di attività sportiva praticata sistematicamente e/o continuativamente e in forme organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI. Per **attività culturali** devono intendersi quella forma di attività di sviluppo e formazione personale come corsi di musica, di lingua, di pittura o disegno, di fotografia, di informatica, ecc.

I sussidi si devono intendere come erogazione una tantum per ogni biennio di appartenenza alla *Mutua* (ventiquattro mesi), pari a € 40,00 per figlio/a di Socio, e con un massimale di € 80,00 per nucleo familiare, indipendentemente dal numero di Soci appartenenti allo stesso nucleo.

I due sussidi si devono intendere come alternativi l'un l'altro; il massimale per ogni figlio/a di Socio è pertanto pari a € 40,00 a biennio.

Non saranno in ogni caso concesse erogazioni o rimborsi in relazione ad abbonamenti per l'iscrizione e/o l'accesso a palestre.

Non saranno in ogni caso concesse erogazioni o rimborsi in relazione a Corsi realizzati dalla BANCA DI CREDITO COOPERATIVO, o dalla *Mutua* direttamente o per mezzo di intermediari.

Il Socio deve consentire eventuali controlli disposti dalla *Mutua* e fornire alla stessa ogni informazione relativamente alla richiesta di liquidazione del sussidio.

ART. 7 – CRITERI E PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE DEL SUSSIDIO SPORTIVO

I sussidi per **attività sportiva** saranno erogati stanti i requisiti che seguono:

- presentazione di un documento di iscrizione ad associazione sportiva per l'anno sociale in corso. E' fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di chiedere documentazione integrativa e informazioni supplementari al richiedente, o alla stessa associazione. Comportamenti ostativi possono comportare il rifiuto della richiesta di sussidio;
- registrazione del figlio minore nel Gestionale della Mutua.

Il Socio deve consentire eventuali controlli disposti dalla *Mutua* e fornire alla stessa ogni informazione relativamente alla richiesta di liquidazione del sussidio.

ART. 8 – CRITERI E PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE DEL SUSSIDIO CULTURALE

I sussidi per **attività culturale** saranno erogati stanti i requisiti che seguono:

- presentazione di un documento di iscrizione a corsi di studio esterno all'attività scolastica ordinaria, approfondimento culturale, a pagamento o meno, di durata almeno trimestrale. E' fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di chiedere documentazione integrativa e informazioni supplementari al richiedente, o alla stessa associazione. Comportamenti ostativi possono comportare il rifiuto della richiesta di sussidio;
- registrazione del figlio minore nel Gestionale della Mutua.

Il Socio deve consentire eventuali controlli disposti dalla *Mutua* e fornire alla stessa ogni informazione relativamente alla richiesta di liquidazione del sussidio.

ART. 9 - DECORRENZA DELLE GARANZIE - TERMINI DI ASPETTATIVA

I sussidi di cui al presente regolamento decorrono dalle ore 24:00 del **30esimo** giorno successivo all'accoglimento della domanda di ammissione a Socio e pagamento della quota di ammissione e del contributo associativo annuo.

Per il primo anno di attività della *Mutua* i sussidi alla famiglia decorreranno dalle ore 24:00 del **30esimo** giorno successivo all'accoglimento della domanda di ammissione a Socio e pagamento della quota di ammissione e del contributo associativo annuo.

Negli anni successivi al primo, l'erogazione dei sussidi alla famiglia non ha luogo se il contributo associativo non è stato regolarmente pagato alla scadenza annuale. In caso di morosità il diritto ai sussidi alla famiglia cessa e si ripristina alle ore 24:00 del **120esimo** giorno successivo al pagamento delle quote arretrate.

ART. 10 – DURATA DELLA COPERTURA

L'assistenza erogata dalla *Mutua* attraverso i sussidi di cui al presente regolamento ha durata annuale e scade alle ore 24:00 della ricorrenza annuale del giorno di ammissione a Socio.

ART. 11 - GESTIONE MUTUALISTICA

Alla fine di ogni anno sociale, in base alle risultanze di bilancio e all'andamento complessivo delle erogazioni per sussidi alla famiglia il Consiglio di Amministrazione della *Mutua* apporgerà variazioni alle condizioni previste nel presente Regolamento.

Le variazioni possono riguardare sia l'importo dei sussidi che le condizioni di accesso ai medesimi da parte degli Associati. Dette variazioni saranno attuate con l'inizio dell'esercizio successivo.

La comunicazione delle predette variazioni avviene entro e non oltre il 15 dicembre di ciascun anno.

Il Socio che durante l'anno ha ottenuto dei rimborsi da parte della *Mutua* è obbligato a rimanere iscritto alla stessa per l'anno in corso e quello successivo.

ART. 12 - DISPOSIZIONI ESECUTIVE

Il Socio è tenuto ad osservare le norme di funzionamento e le disposizioni di attuazione del presente regolamento emanate dal Consiglio di Amministrazione della *Mutua* e portate a conoscenza del Socio.

Il Socio, con la sottoscrizione della domanda di ammissione alla *Mutua*, si impegna all'osservanza delle presenti norme regolamentari.

ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel testo di questo Regolamento, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.